

## Proposta di legge regionale

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza**

### Sommario

Preambolo

- Articolo 1 - Modifiche all'articolo 76 ter della l.r. 40/2005
- Articolo 2 - Modifiche all'articolo 76 quater della l.r. 40/2005
- Articolo 3 - Modifiche all'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005
- Articolo 4 - Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005
- Articolo 5 - Modifiche all'articolo 76 novies della l.r. 40/2005
- Articolo 6- Norma di prima applicazione

### Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di una migliore funzionalità del Sistema sanitario di emergenza urgenza è opportuno apportare alcune modifiche alla vigente normativa di riferimento (l.r. 40/2005);
2. In particolare è opportuno integrare la composizione del sistema territoriale di soccorso nonché le funzioni da esso svolte. E' inoltre opportuno meglio specificare l'articolazione delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, il ruolo della Conferenza regionale permanente, nonché le linee di indirizzo su cui è strutturato il sistema budgetario delle attività di trasporto;


Approva la seguente legge

### Articolo 1

Modifiche all'articolo 76 ter della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 76 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui



all'articolo 76 quinquies, nonché dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi e dal Comitato regionale della CRI, di cui all'art. 76 septies, comma 1, lettere e) ed f).”.

2. Il comma 4 dell'articolo 76 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonché dalle strutture degli organismi regionali maggiormente rappresentativi e dal Comitato regionale della CRI, di cui all'art. 76 septies, comma 1, lettere e) ed f) e dal relativo personale garantisce le seguenti funzioni:

- a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;
- b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
- c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;
- d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema.”.

## Articolo 2

### Modifiche all'articolo 76 quater della l.r. 40/2005

1. Prima del comma 1 dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“01. L'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco, di cui all'articolo 76 quinquies, e nelle attività svolte dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi e dal Comitato regionale della CRI, di cui all'art. 76 septies, comma 1, lettere e) ed f).”.

2. Il comma 1 dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies, sono le seguenti:

- a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
- b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;
- c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza, la necessità dell'assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario), nonché l'esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli organismi regionali maggiormente rappresentativi e il Comitato regionale della CRI, di cui all'art. 76 septies, comma 1, lettere e) ed f) svolgono le attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza ed in particolare:

- a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformità dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema;
- b) attività di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione;
- c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attività formativa dei soccorritori volontari, nonché tenuta dei relativi elenchi regionali;
- d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);
- e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema.”.

**Articolo 3**  
**Modifiche all'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005**

1. Al comma 1 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 dopo le parole: "requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 76 undecies" sono inserite le seguenti: "e l'eventuale scelta dell'organismo regionale maggiormente rappresentativo di cui all'articolo 76 septies, comma 1, lettera e) con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 76 quater".

**Articolo 4**  
**Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005**

1. Il comma 2 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:  
"2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l'elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie, per le azioni di monitoraggio degli obiettivi e per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, di cui all'articolo 76 quater, comma 1 bis."

**Articolo 5**  
**Modifiche all'articolo 76 novies della l.r. 40/2005**

1. Il comma 2 dell'articolo 76 novies è sostituito dal seguente:  
"2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:  
a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai Comitati della CRI, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies, determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonché le risorse destinate agli organismi maggiormente rappresentativi e al comitato regionale della CRI, di cui all'articolo 76 septies, comma 1, lettere e) ed f) per lo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 76 quater, comma 1 bis, determinate in percentuale non superiore al 6% delle risorse attribuite alle associazioni che aderiscono ai singoli organismi e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente;  
b) per quanto attiene le attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani")."

**Articolo 6**  
**Norma di prima applicazione**

1. Per l'anno 2015 le risorse per le attività di cui all'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 sono determinate nel modo seguente:

- a) le risorse per le associazioni ed i comitati della CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti l'esercizio 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;
- b) le risorse per gli organismi regionali maggiormente rappresentativi e per il Comitato regionale della CRI, di cui all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005, sono attribuite nella misura del 6 per cento rispetto alle risorse, di cui alla lettera precedente.

## RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche al Titolo VI, Capo II bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). In particolare le modifiche riguardano il Sistema sanitario di emergenza urgenza e negli specifici articoli prevedono quanto segue:

**Articolo 1.** Con l'articolo 1 della proposta di legge si propone la modifica dell'articolo 76 ter (Sistema sanitario di emergenza urgenza) della l.r. 40/2005 al fine di prevedere che il sistema territoriale di soccorso sia composto oltre che dalle aziende unità sanitarie locali, dai Comitati della CRI e dalle associazioni di volontariato, anche dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi e dal comitato regionale della CRI. Inoltre viene previsto che il sistema territoriale di soccorso debba garantire anche la funzione di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema.

**Articolo 2.** Con l'articolo 2 della proposta di legge si propone la modifica dell'articolo 76 quater (Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale) della l.r. 40/2005. In particolare vengono specificate, rispettivamente, 1) le attività svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies e quelle svolte 2) dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi e dal Comitato regionale della CRI.

**Articolo 3.** Con l'articolo 3 della proposta di legge si propone la modifica dell'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 al fine di prevedere che la dichiarazione sostitutiva, oltre ad attestare il possesso dei requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 76 undecies, indichi anche l'eventuale scelta dell'organismo regionale maggiormente rappresentativo di cui all'articolo 76 septies, comma 1, lettera e) con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 76 quater.

**Articolo 4.** Con l'articolo 4 della proposta di legge si propone la modifica dell'articolo 76 septies (Conferenza regionale permanente) della l.r. 40/2005 al fine di prevedere che la Conferenza regionale permanente definisca anche le linee di indirizzo per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza.

**Articolo 5.** Con l'articolo 5 della proposta di legge si propone la modifica dell'articolo 76 novies (Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale) della l.r. 40/2005. In particolare si procede alla sostituzione del comma 2 del medesimo articolo al fine di stabilire gli indirizzi con cui è strutturato il sistema budgetario. Viene previsto che il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprenda complessivamente: 1) tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai Comitati della CRI determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare; 2) le risorse destinate agli organismi maggiormente rappresentativi e al comitato regionale della CRI, per lo svolgimento delle attività, di cui all'articolo 76 quater, comma 1bis, determinate in percentuale non superiore al 6% delle risorse attribuite alle associazioni che aderiscono ai singoli organismi e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente.

Viene confermato, inoltre, che per quanto attiene le attività di trasporto sanitario vi siano specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati.

**Articolo 6.** L'articolo 6 disciplina la norma di prima applicazione ed in particolare prevede che, per l'anno 2015, le risorse per le attività di cui all'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 siano determinate nel modo seguente: 1) per le associazioni ed i comitati della CRI le risorse saranno attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti l'esercizio 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie; 2) per gli organismi regionali maggiormente rappresentativi

e per il Comitato regionale della CRI, di cui all'articolo 76 septies, le risorse saranno attribuite nella misura del 6 per cento rispetto alle risorse, di cui alla lettera precedente.

Gianni Ferreri	(VANTERANCI)
Luca Di Roberto	(DE ROBERTIS)
Stefano	(S NALDOM)
Anna Gabry	(MATERGI)
Roberto	(MORELLI)